

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6452 del 11/11/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO, R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 E 31 - RINNOVO E VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE, IGIENICO E ASSIMILATI, CONSUMO UMANO E ANTINCENDIO, DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI REGGIOLO (RE), LOCALITA' VIA CATTANEA DEL PROCEDIMENTO REPPA5797 E CONTESTUALE RINNOVO E ACCORPAMENTO DEL PROCEDIMENTO REPPA5795. SINADOC 41054/2023. TITOLARE: LATTERIA MORTARETTA FRATELLI BALLESENI NEDO E ALESSANDRO SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6531 del 03/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO, R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 E 31 - RINNOVO E VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO **INDUSTRIALE, IGIENICO E ASSIMILATI, CONSUMO UMANO E ANTINCENDIO**, DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI **REGGIOLO (RE)**, LOCALITA' **VIA CATTANEA** DEL PROCEDIMENTO REPPA5797 E CONTESTUALE RINNOVO E ACCORPAMENTO DEL PROCEDIMENTO REPPA5795. SINADOC 41054/2023.

TITOLARE: **LATTERIA MORTARETTA FRATELLI BALLESENI NEDO E ALESSANDRO SRL**

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; l.r. 4/2018; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo, la d.G.R. 1060/2023, sul rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO

- della domanda presentata alla Regione Emilia-Romagna il 28/12/2006 al protocollo 1079939 con cui la Latteria Mortaretta Fratelli Ballesini Nedo e Alessandro srl P.Iva/C.F. 00543760359 ha richiesto il rinnovo e l'aumento dei volumi prelevabili del procedimento di derivazione acque pubbliche REPPA5797;
- della domanda presentata alla Regione Emilia-Romagna il 28/12/2006 al

protocollo 1079933 con cui Ballesini Nedo e Ballesini Alessandro, C.F. BLLNDE37L11H225H e BLLLLSN46S15H225P ha richiesto il rinnovo e la riduzione dei volumi prelevabili del procedimento di derivazione acque pubbliche REPPA5795;

- della domanda presentata ad Arpa in data 26/10/2023 al protocollo PG/2023/182025 con cui la Latteria Mortaretta Fratelli Ballesini Nedo e Alessandro srl P.Iva/C.F. 00543760359, ha richiesto la variante sostanziale (per aumento del volume prelevabile e perforazione di un ulteriore pozzo) e del contestuale accorpamento dei procedimenti REPPA5797 e REPPA5795;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell'istanza si evince che il pozzo situato al Foglio 2 Mappale 4 del Comune di Reggiolo oggetto del procedimento REPPA5795, precedentemente intestato ai [Sig.ri](#) Ballesini Nedo e Alessandro, insiste, ad oggi, su terreno di proprietà esclusiva del Sig. Ballesini Nedo (Atto notarile repertorio n. 6340, raccolta n. 4362). Quest'ultimo acconsente che tale pozzo sia accorpato a quelli già oggetto del procedimento REPPA5797 intestato alla società Latteria Mortaretta dei Fratelli Ballesini Nedo e Alessandro srl, avendo quest'ultima in locazione un corpo del fabbricato adibito a laboratorio carni per la lavorazione e la vendita.

DATO ATTO:

- che le domande sono corredate dalla prescritta documentazione tecnica;
- che ai sensi dell'art. 27 comma 8) del r.r. 41/2001, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo;
- che è opportuno procedere all'accorpamento dei due procedimenti (REPPA5795 e REPPA5797) in una unica concessione in applicazione dell'art. 5 comma 3 del R.R n. 41/2001, ricorrendone i presupposti, in quanto, le derivazioni risultano essere tutte al servizio degli stabilimenti della ditta posti in località Via Cattanea;
- che con dichiarazione sottoscritta il Sig. Ballesini Nedo rinuncia alla richiesta di variante non sostanziale (diminuzione del volume prelevato) avanzato in sede di richiesta di rinnovo del procedimento REPPA5795 suddetto;
- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 11/09/2025, a cui ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

- che sono state pertanto acquisite con prot. PG/2025/158049 del 05/09/2025, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e al fine di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo, con cui i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001, sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di variante di Concessione ed è stata disposta la pubblicazione della domanda di variante sostanziale tramite avviso sul BURERT n. 59 del 28/02/2024.

CONSIDERATO:

- che il consistente aumento del volume prelevabile richiesto è stato giustificato da una dettagliata relazione tecnica comprensiva del piano di sfruttamento e analisi dei consumi d'acqua;
- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del suddetto "Metodo ERA" della "Direttiva Derivazioni";
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione (campo pozzi costituito da n. 3 pozzi) ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

DATO INOLTRE ATTO

- che le destinazioni d'uso della risorsa idrica (industriale, igienico e assimilati, consumo umano e antincendio) rientrano nella tipologia di cui alle lett. b), c) e f) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che con Determina DET-AMB-2024-4389 del 07/08/2024 è stata autorizzata la perforazione di n. 1 nuovo pozzo, a cui però non è mai stato dato corso.

ACCERTATO CHE, il richiedente:

- ha corrisposto le spese di istruttoria;
- ha corrisposto il canone per l'annualità corrente (2025) e quanto dovuto per le annualità precedenti;
- ha versato l'importo complessivo di 3515,00 € (1757,50 € REPPA5795, 1757,50 € REPPA5797), come deposito cauzionale sulla base di quanto stabilito in ciascuno dei precedenti atti concessori.

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi all'accorpamento e al rilascio del rinnovo e della variante sostanziale relativi ai procedimenti: REPPA5795 e REPPA5797;

DETERMINA

- di riconoscere a tutti gli effetti e per le causali in premessa specificate, a **Latteria Mortaretta Fratelli Ballesini Nedo e Alessandro**, C.F./P.Iva **00543760359**, con sede legale in Comune di Reggiolo (RE), il rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica sotterranea di cui al procedimento REPPA5795 e REPPA5797, ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;
- di confermare l'accorpamento dei procedimenti suddetti in un unico procedimento con codice **REPPA5797** e l'archiviazione del procedimento REPPA5795;
- di assentire infine a **Latteria Mortaretta Fratelli Ballesini Nedo e Alessandro**, C.F./P.Iva **00543760359**, la variante sostanziale per l'aumento di volume prelevabile (da 24000 m³, risultato della somma dei volumi concessi in

entrambi i procedimenti, a 200000 m³) della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice procedimento REPPA5797, ai sensi dell'art. 31, r.r. 41/2001;

- di confermare la durata della concessione fino al **31 dicembre 2034**;
- di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2025 e i canoni delle annualità precedenti sono stati corrisposti;
- di dare atto che la somma complessivamente dovuta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 3515,00 €, è stata costituita con i precedenti atti concessori;
- di rilasciare la presente Concessione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla competente Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a **Latteria Mortaretta Fratelli Ballesini Nedo e Alessandro**, C.F./P.Iva **00543760359**. Codice procedimento: REPPA5797.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi aventi le seguenti caratteristiche: **pozzo 1** profondità di 100 m, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro esterno di 114 mm, il filtro inizia a 90 m dal p.c., equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 10,0 kW e portata massima di esercizio pari a 10,0 l/s. Il pozzo è sito in Comune di Reggiolo (RE), località Via Cattanea, su terreno di proprietà di Nedo Ballesini, a ciò consenziente, censito al foglio 2, mappale 4; coordinate UTM-RER: X = 642.139 Y = 978.302. **Pozzo 2** profondità di 100 m, con tubazione del diametro interno di 160 mm, il filtro inizia a 89 m dal p.c., equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 9,2 kW e portata massima di esercizio pari a 15,0 l/s. Il pozzo è sito in Comune di Reggiolo (RE), località Via Cattanea, su terreno di proprietà della ditta stessa, censito al foglio 2, mappale 90; coordinate UTM-RER: X = 642.240 Y = 977.939. **Pozzo 3** profondità di 100 m, con tubazione di rivestimento del diametro esterno di 225 mm, il filtro inizia a 85 m dal p.c., equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 13,0 kW e portata massima pari a 15,0 l/s. Il pozzo è sito in Comune di Reggiolo (RE), località Via Cattanea, su terreno di proprietà della ditta stessa, censito al foglio 2, mappale 90; coordinate UTM-RER: X = 642.248 Y = 977.877.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. 1. La risorsa idrica prelevata dai pozzi 2 e 3 è destinata prevalentemente all'uso industriale per la produzione e la lavorazione del latte e suoi derivati, in misura minore viene impiegata ad uso igienico per la pulizia dei locali e dell'attrezzatura, l'alimentazione dei servizi igienici e per l'antincendio. Il pozzo 1 è invece a esclusivo servizio del laboratorio di lavorazione carni e sopperisce ai bisogni igienico e assimilati, antincendio e per l'alimentazione della residenza privata per un consumo pari a 1000 m³. Il consumo complessivo è invece di 200000 m³/annui e la portata massima complessiva pari a 40,0 l/s.

2. Il prelievo avviene dal corpo idrico - **Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore** - codice: **0630ER-DQ2-PPCS**, in stato quantitativo scarso.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Per l'anno 2025 il canone è determinato in **2681,19 €**, derivante dalla somma del canone per l'uso industriale (m³/annui) e quello per l'uso igienico e assimilati (l/s);
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il bollettino PagoPa per il pagamento del canone annuale verrà recapitato entro il 31 marzo di ogni anno alla casella di posta PEC/ordinaria indicata in sede di istanza;
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, dell'importo complessivo di **3515,00 €** (1757,50 € REPPA5795, 1757,50 € REPPA5797) viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione rimane valida fino al **31 dicembre 2034**;
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Controllo della qualità delle acque utilizzate - Il concessionario è tenuto ad effettuare, a sua cura e spese, i controlli e le analisi volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua e a dare comunicazione, ove previsto, al competente Servizio dell'Autorità Sanitaria Locale.

2. Obblighi relativi all'opera di presa - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato nonché in condizioni di sicurezza, anche per evitare danni a terzi. Il concessionario è, inoltre, tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici e organici; sono, in ogni caso, fatte salve tutte le prescrizioni legislative, normative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque destinate al consumo umano. L'amministrazione concedente è sollevata da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo potabile della risorsa idrica prelevata. Il parere di competenza del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'AUSL di Reggio Emilia e relative prescrizioni, viene allegato al presente atto come parte integrante.

- 3. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, qualora non avesse ancora provveduto, è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata su ciascun pozzo e a trasmettere il volume di acqua derivata entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio, e all' Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 4. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
- 5. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 6. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 7. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 8. Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 9. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 10. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità.

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

Il sottoscritto Ballesini Nedo, C.F. BLLNDE37611H225H, in qualità di legale rappresentante della società Latteria Mortaretta Fratelli Ballesini Nedo e Alessandro srl, C.F. 0543760359, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.